

**CONSORZIO  
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE  
“C.S.E.A.”**

Sede legale: Via Macallè n. 9 – Sede operativa: P.zza Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)  
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n.94010350042 – P.I.V.A. 02787760046  
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553  
e-mail: [info@consorziosea.it](mailto:info@consorziosea.it) p.e.c.: [consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it](mailto:consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it)

Prot. n. 1537 del 15/05/2020

Decreto n. 5

**Criteria per lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

Richiamati:

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;
- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020, che dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."
- i successivi decreti emergenziali;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei partecipanti al Consiglio di Amministrazione e a coloro che vi prestano assistenza;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, avvalersi in analogia della facoltà prevista dalla norma, individuando i criteri per lo svolgimento delle sedute, in videoconferenza, tenuto conto che allo stato attuale le disposizioni regolamentari dell'ente non dispongono in merito;

## DECRETA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di approvare i seguenti criteri attuativi dell'articolo 73 del D.L. 18/2020, per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio di Amministrazione, ove disposta dal Presidente dell'organo collegiale:

· i componenti dell'organo, ed eventuali altri soggetti per i quali sia necessaria la partecipazione ai lavori, possono partecipare alla seduta collegandosi con la sala/luogo ove si svolge la stessa in videoconferenza anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale o che sia considerata tale;

\* possono essere utilizzati strumenti e sistemi di audiovideoconnessione di comune fruibilità e disponibilità, non necessariamente medesimi per tutti i partecipanti, idonei all'occorrenza alla tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei partecipanti;

\* la seduta è valida in videoconferenza anche in sedi diverse dalla sede legale o altre sedi, con la possibilità che anche tutti i componenti siano collegati da remoto;

. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi degli intervenuti. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati;

· il collegamento audio e video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a consentire al verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;

- a consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e all'espressione del voto sugli argomenti;

di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE  
F.to. Fulvio Rubiolo